



IL FISCO SEMPLICE n. 1

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Legge di bilancio 2018 e decreto fiscale collegato

I principali risultati conseguiti dalla Confederazione in materia fiscale

Premessa

Sulla legge di bilancio 2018 "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha giocato d'anticipo e, ancor prima dell'inizio dell'iter parlamentare del provvedimento, ha portato a casa risultati di un certo rilievo in materia fiscale che, di seguito, si illustrano brevemente.

1. La Legge di Bilancio 2018

1.1. Eliminazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018

Nel **2018 l'IVA non verrà aumentata**: le clausole di salvaguardia previste sono state eliminate. La misura vale **15,742 miliardi di euro**.

Al riguardo vorrei sottolineare che, su una **manovra complessiva di circa 22 miliardi di euro**, ben il **75%** delle risorse finanziarie sono state destinate a questo scopo.

Questo è un risultato da attribuire, **unicamente, alla tenace e costante azione politica della Confederazione** che ha pensato a tutelare, principalmente, gli interessi generali del Paese.

E' opportuno ricordare che se non avessimo eliminato queste clausole, a partire dal **1° gennaio 2018**, l'aliquota IVA

ordinaria sarebbe passata dal **22%** al **25%**, e quella ridotta dal **10%** al **11,5%**.

Purtroppo, le clausole di salvaguardia su IVA ed accise – a causa dell'incapacità dei Governi degli ultimi anni di tagliare la spesa pubblica improduttiva – sono diventate una «**regola**»; una «**regola**» che occorre, necessariamente, eliminare.

Certo, resta il grave problema di sterilizzare le clausole di salvaguardia previste per gli anni **2019**, **2020** e **2021**.

Ricordiamo, infatti, che:

- › per il **2019**, è previsto l'incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, salirebbe all'**11,5%**) più l'incremento di **2,2 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **24,2%**), che produrrebbero maggiori imposte per **oltre 12 miliardi di euro**;

L'aforisma del mese

Affinché i contribuenti siano onesti, fa d'uopo anzitutto sia onesto lo Stato.

– Luigi Einaudi

- › per il **2020**, è previsto un ulteriore incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, passerebbe dall'**11,5%** al **13%**) più l'incremento di **0,7 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,2%** al **24,9%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2019, produrrebbe maggiori imposte per **19 miliardi di euro**;
- › infine, per il **2021**, è previsto un ulteriore incremento di **0,1 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,9%** al **25%**). Tale aumento, sommato agli incrementi del **2019** e del **2020**, produrrebbe maggiori imposte per **oltre 19 miliardi di euro**.

1.2. Proroga delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il «bonus mobili»

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto sull'intera economia nazionale è stata accolta dal Governo la proposta della **Confederazione** di prorogare, anche per il **2018**, le agevolazioni fiscali relative agli interventi di **ristrutturazione edilizia**, compreso il «**bonus mobili**», e di **riqualificazione energetica**, nelle medesime misure del **50%** e del **65%** previste per il 2017.

Per il **settore turistico**, di particolare rilievo è l'estensione agli **stabilimenti termali** del credito d'imposta riconosciuto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute dalle **imprese alberghiere**.

1.3. Totale esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro stagionale

Al fine di dare un forte impulso alle nostre **imprese del Turismo**, che fanno ampio ricorso al lavoro stagionale, è stata accolta la proposta della **Confederazione** di **escludere totalmente**, per il **2018**, dalla **base imponibile dell'IRAP il costo del lavoro a carattere stagionale**, che era ammesso nei limiti del 70%.

1.4. Il nuovo «calendario degli adempimenti fiscali»

Al fine di **semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti**, è stata accolta la proposta della **Confederazione** di rivedere alcune «**scadenze fiscali**». In particolare, **dal 2018**, il nuovo «**calendario degli adempimenti fiscali**» prevede i seguenti termini:

- › per il **Modello 730**, il termine di presentazione è stabilito al **23 luglio** (in luogo del **7 luglio**);
- › per il **Modello REDDITI/IRAP**, il termine di presentazione è stabilito al **31 ottobre** (in luogo del **30 settembre**);
- › per il **Modello 770**, il termine di presentazione è stabilito al **31 ottobre** (in luogo del **31 luglio**);
- › l'**invio dei dati delle fatture emesse/ricevute («spesometro»)** relative al **primo semestre** è stabilito al **30 settembre** (in luogo del **16 settembre**).

2. Il Decreto fiscale collegato

Il Governo, insieme alla legge di bilancio, ha approvato un decreto fiscale collegato. Con tale provvedimento sono state accolte alcune richieste della **Confederazione**.

2.1. Le novità sullo «spesometro»

In considerazione dei **notevoli problemi** che il nuovo «**spesometro**» ha causato alle **imprese** ed ai loro **intermediari**, sono state accolte dal Legislatore diverse proposte di modifica presentate dalla **Confederazione**. In particolare:

- › è stato disposto di **non applicare le sanzioni** previste dalla legge per l'**errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute relative al primo semestre 2017** (il cui termine di scadenza, come è noto, è stato prorogato dal 16 settembre al **16 ottobre 2017**), purché le comunicazioni siano effettuate, correttamente, **entro il 28 febbraio 2018 (termine, come vedremo, ulteriormente, prorogato)**;
- › è stato **semplificato, notevolmente, l'adempimento**, prevedendo la possibilità di trasmettere i dati con **cadenza semestrale** (in luogo di quella trimestrale), **comunicando solo**:
 - 1) la partita IVA dei soggetti coinvolti nell'operazione o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - 2) la data ed il numero della fattura;
 - 3) la base imponibile;
 - 4) l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.
- › è stata, inoltre, **ripristinata la possibilità** di utilizzare ed inviare i dati del cosiddetto «**documento riepilogativo**»


per le fatture emesse/ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente. In tal caso i dati da trasmettere comprendono solo:

- 1) il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo;
- 2) la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
- 3) la partita IVA del cessionario o del committente per il documento riepilogativo delle fatture ricevute;
- 4) la base imponibile;
- 5) l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Tutte queste **semplificazioni** sono state **rese operative** da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

Entrate - la cui bozza è stata pubblicata lo scorso 19 gennaio - che, tra l'altro, prevede che:

- › le predette **semplificazioni** potranno essere utilizzate anche per **inviare le comunicazioni integrative delle comunicazioni errate riferite al primo semestre 2017**;
- › per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per **garantire il rispetto** delle norme dello «**Statuto dei Diritti del Contribuente**», la scadenza del 28 **febbraio 2018, per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, è stata spostata al 60° giorno successivo** alla data di pubblicazione del Provvedimento definitivo.



10,806.05	1.86%	1,211.37	0.32%	1,615.02	0.45%
4,774.79	0.82%	3,867.54	1.02%	3,709.53	1.04%
5,13	0.76%	3,267.55	0.86%	3,375.75	0.95%
		64,071.07	16.84%	59,369.17	16.67%
582,334.00	100.00%		100.00%	356,060.77	100.00%
710.96	0.12%	51,052.22	15.42%	42,052.70	11.81%
101,495.55	17.43%	82,910.11	21.79%	93,932.19	26.38%
3,349.29	0.58%	1,397.48	0.37%	4,383.88	1.23%
-	0.00%	-	0.00%	3,840.00	1.08%
1,815.45	0.31%	1,465.71	0.38%	746.12	0.21%
28,186.41	4.84%	21,269.10	5.59%	15,799.28	4.44%
100,000.00	17.17%	-	0.00%	-	0.00%
2,107.44	0.36%	3,322.61	0.87%	4,597.41	1.29%
237,665.10	40.81%	161,417.23	42.42%	165,351.58	46.4%
-	0.00%	-	0.00%	831.35	0.24%

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - RETRIBUZIONI DI RISULTATO - TASSAZIONE SEPARATA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 151/E del 14 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 151/E del 14 dicembre 2017, ha fornito importanti precisazioni in merito all'applicazione del regime di tassazione separata, previsto dal TUIR, sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, soffermando la propria attenzione sulle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti, in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, sia da ritenersi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.

Sul punto l'Agenzia ha precisato che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.

Alla luce di ciò, l'Agenzia ha ritenuto che, qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata è applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre per quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - ACQUISTO NUOVO IMMOBILE DA ACCORPARE AI DUE PREPOSSEDUTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 154/E del 19 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di agevolazione "prima casa".

In particolare, rispondendo ad un interpello proposto da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di un alloggio, da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti (di cui uno contiguo, sito al terzo piano, ed altro sottostante, ubicato al secondo piano, già oggetto di acquisto agevolato), ritenendo che, le agevolazioni in parola, debbano essere riconosciute anche nel caso di acquisto prospettato, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.



AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLA ZONA FRANCA URBANA (ZFU) DEI COMUNI DELLE REGIONI DEL LAZIO, DELL'UMBRIA, DELLE MARCHE E DELL'ABRUZZO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2017, sono state definite le modalità per la fruizione delle agevolazioni introdotte per le imprese della zona franca urbana (ZFU) nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca urbana o che l'avviano entro il 31 dicembre 2017, viene riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

Le agevolazioni in argomento, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con versamenti unitari ed eventuali compensazioni, tramite il modello di pagamento F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

INCORPORAZIONE TRA DUE SOCIETÀ COMUNITARIE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 161/E del 22 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 161/E del 22 dicembre 2017, ha chiarito il corretto trattamento fiscale del riporto delle perdite in un caso di fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia. In particolare, viene precisato che, le perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione dell'incorporata possono essere trasferite in capo alla stabile organizzazione dell'incorporante, a condizione che sussista un trasferimento di attivi tra le suddette stabili organizzazioni. Il riporto deve avvenire in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione sita in Italia.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI DA CONTO FISCALE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017, inerente i rimborsi da conto fiscale pagati ai contribuenti **a partire dal 1° gennaio 2018**, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Ferma restando la priorità dei rimborsi Iva individuati come prioritari ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad esempio, quelli da "split payment" e da "reverse charge" nei rapporti di subappalto edili), l'erogazione delle somme avverrà nel seguente ordine:

- a) data di erogabilità più remota;
- b) data di presentazione più remota;
- c) periodo di riferimento, infra annuale o annuale, più remoto;
- d) importo minore.

Per i rimborsi richiesti direttamente dall'intestatario di conto fiscale al concessionario e per quelli disposti dall'ufficio finanziario, e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l'ambito provinciale dovrà trasmettere alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento.

Per i rimborsi non richiesti direttamente dall'intestatario, l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, prima di disporre il rimborso, deve chiedere all'ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all'attività di riscossione che lo stesso ambito provinciale dovrà espletare nei confronti del beneficiario del rimborso

SPLIT PAYMENT

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto che estende, dal 1° gennaio 2018, il meccanismo dello split payment, oltre che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e società, anche nei confronti di fondazioni ed enti.

Il decreto chiarisce che, per le operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 e individuabili dagli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (gli elenchi sono consultabili al seguente portale: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/).

Per le operazioni fatturate dal 2018, lo split payment si applica a:

- › società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate ai fini Iva;
- › enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- › fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- › società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.

L'elenco dei suddetti soggetti è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno. Solo per il 2017, in una prima fase di applicazione della novella normativa, i contribuenti, hanno potuto fare affidamento agli elenchi pubblicati lo scorso 19 dicembre 2017 e disponibili sul sito http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/, che tengono conto delle novità introdotte con il Collegato fiscale.



SPLIT
PAYMENT

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

DEDUCIBILITÀ DEI CANONI LEASING PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DOMANDA Si chiede di conoscere se il costo dei canoni di leasing di un impianto fotovoltaico sia deducibile dalla data di decorrenza del contratto/consegna del bene oppure dalla data della sua effettiva entrata in funzione.

RISPOSTA Ai sensi dell'art. 109 c. 4 del TUIR, i canoni sono ordinariamente deducibili per competenza, in base a quanto imputato a conto economico.

Pertanto, il periodo di deducibilità dei canoni va calcolato assumendo quale momento iniziale la data da cui decorre l'obbligo di pagamento dei canoni che, in generale, coincide con la consegna/collaudò del bene.

**TAX FREE SHOPPING. EVENTUALE PROROGA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

DOMANDA Si chiede di conoscere se è confermato l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di fatturazione elettronica per gli acquisti di cui all'articolo 38 quater del DPR 633/72 (tax free shopping).

RISPOSTA Come noto, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (art. 4-bis, D.L. n. 193/2016) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di emettere fatture in formato elettronico per il tax free shopping.


Tuttavia, il comma 1088, della Legge di Bilancio 2018, ha posticipato la decorrenza di tale obbligo al 1° settembre 2018. Pertanto, a decorrere da tale data, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi del valore complessivo superiore a 154,94 euro, destinati ad uso personale o familiare, da trasportarsi in bagagli personali fuori dal territorio doganale comunitario, l'emissione delle relative fatture deve avvenire in modalità elettronica.

REGIME IVA PER LA VENDITA DI AUTO USATA

DOMANDA Si chiede di conoscere se sia assoggettabile ad IVA la cessione nel 2017, in contabilità semplificata, di un'autovettura usata con IVA esposta, comprata nel 2016 in presenza del regime degli ex minimi.

RISPOSTA Nel caso di specie, al momento della rivendita del bene, dovrà essere applicato il regime del margine, di cui all'articolo 36 del D.L. n. 41/95 e successive modificazioni.

In tal caso, l'Iva è dovuta, con aliquota ordinaria, solo in caso di differenza positiva tra il prezzo di vendita del veicolo e il prezzo di acquisto dello stesso.



CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

DOMANDA Si chiede se di conoscere se il credito d'imposta una tantum di 100 euro, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA (di cui all'art. 21-ter, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) possa essere fruito dalle imprese anche nel caso in cui tale adeguamento sia stato realizzato per il tramite degli intermediari.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, sentita in via ufficiosa, ha affermato che il credito in oggetto può essere fruito anche dalle imprese (sempreché nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro) che hanno sostenuto il costo dell'adeguamento tecnologico "indirettamente", ossia per il tramite degli intermediari. Ciò che rileva è che il costo dell'adeguamento (seppur effettuato dagli intermediari) sia effettivamente sostenuto dalle imprese.

REGIME FORFETARIO - BENI IN COMODATO

DOMANDA Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione del regime forfetario, debba o meno prendersi in considerazione anche il valore dei beni ricevuti in comodato e se, ai distributori di carburante, debba o meno applicarsi il comma 10 dell'art. 18 del DPR. n. 600 del 1973.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10 del 4 aprile 2016, ha espressamente affermato che possono accedere al regime forfetario, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente abbiano rispettato taluni requisiti, tra i quali, il seguente: il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non deve superare, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro. Come evidenziato dall'Agenzia, nella medesima circolare, rilevano nel calcolo del limite di 20.000 euro anche i beni in comodato, per il loro valore normale, determinato, ai sensi dell'articolo 9 TUIR, alla data del contratto di comodato.

STUDI DI SETTORE - SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DOMANDA Ai fini degli Studi di Settore, si chiedono chiarimenti in merito alla gestione delle rimanenze al 31 dicembre 2017, per quei soggetti in contabilità semplificata, considerato che non devono essere più indicate nel conto economico.

RISPOSTA Durante la riunione della Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore, tenutasi il 14 dicembre u.s., la SOSE ha proposto la nuova metodologia dei correttivi di cassa - valutata positivamente dalla Commissione - che trova applicazione per quei soggetti esercenti attività di impresa che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017, per i quali, ai fini della determinazione del reddito, vi è il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa (per un maggior approfondimento, si rinvia alla nostra nota informativa n. 380 del 18 dicembre 2017). Pertanto, considerato il peso rilevante che la mancata rilevazione contabile delle rimanenze finali potrebbe avere sul risultato dello studio di settore, l'effetto finale dei predetti correttivi vede l'introduzione di un fattore di correzione da applicare al ricavo puntuale e minimo per singola impresa.

